

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

24.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **URSO GIACINTO**

| INDICE | PAG. |
|--|-------------------------|
| | PAG. |
| Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| Senatore PITTELLA ; Senatori COSTA ed altri: Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie (<i>Approvata, in un testo unificato, dal Senato</i>) (2011) | 226 |
| PRESIDENTE | 266, 267, 268, 269, 273 |
| ALLOCCA, Relatore | 267, 268 |
| ANSELMI | 272 |
| ORSINI BRUNO, Sottosegretario di Stato per la sanità | 268, 269 |
| RAUTI | 269 |
| TAGLIABUE | 268, 269 |
| Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio): | |
| Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 (<i>Approvato dalla XII Commissione del Senato</i>) (1758); | |
| GARGANO : Norme concernenti la produzione e la vendita dei cosmetici (564); | |
| COLOMBA ed altri: Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici (1219) | 273 |
| PRESIDENTE | 273, 277 |
| ANSELMI | 276 |
| COLOMBA | 273 |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio): | |
| Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (<i>Approvato dal Senato</i>) (2114) | 277 |
| PRESIDENTE | 277, 283, 284, 285 |
| ANSELMI, Relatore | 277, 278, 280, 283, 285 |
| CICCIOMESSERE | 279, 283, 284, 285 |
| LUSSIGNOLI | 283 |
| MENZIANI | 284 |
| ORSINI BRUNO, Sottosegretario di Stato per la sanità | 279, 280, 283 |

| | PAG. |
|---------------------------|---------------|
| PALOPOLI | 284 |
| PASTORE | 278, 283, 285 |
| Sostituzioni: | |
| PRESIDENTE | 285 |
| Votazioni segrete: | |
| PRESIDENTE | 284, 285 |

La seduta comincia alle 9,50.

CARLONI ANDREUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Senatore Pittella; Senatori Costa ed altri: Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Pittella e dei senatori Costa ed altri: « Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie », già approvata, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 18 settembre 1980.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali - cui avevamo trasmesso degli emendamenti, da noi approvati in via di principio nella seduta del 29 gennaio scorso - ha espresso su di essi parere favorevole, con le seguenti osservazioni: « La ultima parte del primo comma dell'emendamento all'articolo 1 deve essere intesa nel senso che la sanatoria possa operare non oltre il momento dell'espletamento del concorso ».

Passiamo pertanto alla votazione in via definitiva degli articoli e degli emendamenti.

Do nuovamente lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

I farmacisti che hanno gestito per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono autorizzati alla gestione definitiva dell'esercizio purché la farmacia non risulti messa a concorso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della citata legge 2 aprile 1968, n. 475.

Gli onorevoli Allocca, Garavaglia, Lusinguoli, Augello, Trotta e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento, già da noi approvato in via di principio:

Sostituire il primo comma dell'articolo 1 con i seguenti:

« I farmacisti che hanno gestito per almeno 5 anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, hanno diritto di conseguire la titolarità della stessa farmacia, purché essa al momento della domanda di cui al successivo articolo 2 non sia stata conseguita con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione.

La disposizione di cui sopra si applica anche alle farmacie sulle quali è stato esercitato e non utilizzato il diritto di prelazione a norma degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o in soprannumero e non ancora dichiarate decadute ».

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1981

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

All'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti. Lo porrò pertanto direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Le domande, debitamente documentate, devono pervenire agli uffici delle autorità sanitarie locali competenti per territorio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo precedente è effettuato entro due mesi dalla presentazione delle domande.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Nel caso di decesso del farmacista, titolare e proprietario della farmacia, i diritti degli eredi in ordine al trapasso della titolarità ed alla gestione provvisoria della stessa, di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, possono essere esercitati per un periodo di tre anni.

Qualora un figlio o il coniuge superstite alla data del decesso del farmacista, titolare e proprietario, risulti iscritto, in qualità di studente, presso Università statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale, alla facoltà di farmacia, il periodo di cui al comma precedente è prorogato sino alla data della iscrizione del figlio o del coniuge superstite all'albo professionale dei farmacisti e, comunque, non oltre sei anni dalla morte del titolare e proprietario.

Gli onorevoli Allocca, Garavaglia, Lusignoli, Augello, Trotta e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento, già da noi approvato in via di principio:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Nel caso di decesso del farmacista titolare e proprietario della farmacia, i diritti degli eredi in ordine al trapasso della titolarità ed alla gestione provvisoria della stessa di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, possono essere esercitati per un periodo di tre anni.

Qualora un figlio o il coniuge superstite alla data del decesso del farmacista titolare e proprietario, risulti iscritto alla facoltà di farmacia, in qualità di studenti presso università statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, è prorogato sino alla data del conferimento da parte del figlio o del coniuge dell'idoneità in concorso farmaceutico bandito a norma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e comunque non oltre sei anni dalla morte del titolare e proprietario.

In caso di conflitto ha titolo per il trasferimento a proprio nome della farmacia, il figlio o il coniuge superstite che abbia per primo conseguito l'idoneità.

Gli eredi farmacisti di titolari deceduti le cui farmacie alla data di entrata in vigore della legge non siano ancora state conferite per concorso hanno diritto di ottenere il trapasso della titolarità se hanno conseguito l'idoneità in concorso farmaceutico entro tre anni dalla morte del titolare ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ALLOCCA, *Relatore*. C'è la possibilità di inserire un chiarimento con riferimento all'ultimo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Ricordo che una qualsiasi modifica richiederebbe un rinvio alla I Commissione affari costituzionali.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1981

ALLOCCA, *Relatore*. Potendosi operare ampiamente su questa sanatoria, non credo che la necessità di un tale rinvio debba farci soprassedere all'intento di migliorare il testo di legge. Proporrei pertanto un comma aggiuntivo del seguente tenore: « Salvo i casi di avvenuto trasferimento ad altro farmacista della titolarità della farmacia ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, ovvero di avvenuto conferimento ad altro farmacista della sede farmaceutica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, i benefici previsti dai commi precedenti del presente articolo sono estesi a favore degli eredi del farmacista titolare, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Con questo comma, si vuole sanare la situazione degli eredi dei farmacisti, i quali non possono beneficiare del periodo di tre anni per esercitare il loro diritto. Non è giusto, infatti, che nel caso di un farmacista morto tre giorni prima dell'entrata in vigore della legge, solo perché sono trascorsi quei tre anni che abbiamo stabilito, gli eredi non possano beneficiare di questa legge. È quindi necessario che stabiliamo, oltre ai principi generali già sanciti, che gli eredi che abbiano conseguito l'idoneità entro il 31 dicembre o entro l'entrata in vigore di questa legge, possono godere dei benefici della medesima.

TAGLIABUE. Si tratta di un emendamento che abbiamo già discusso nell'ultima riunione della nostra Commissione, e che è stato respinto con una motivazione più che argomentata. Far passare una norma del genere significherebbe non prendere in considerazione il solo caso degli eredi del farmacista morto tre giorni prima dell'entrata in vigore della legge, ma andare indietro nel tempo, cosicché, invece di presentare una sanatoria, allargheremmo le maglie di una situazione che dev'essere, al contrario, circoscritta. Ci troviamo già in presenza, ripeto, di una sanatoria, di una situazione che abbiamo tutti convenuto di dover risolvere, ma oltre la quale non possiamo andare.

Voler introdurre oggi un comma aggiuntivo del genere rischia di far riaprire le valutazioni di merito sul complesso della sanatoria medesima, sicché allunghiamo i tempi invece di dare una risposta a chi da tempo l'attende. Ribadiamo perciò la posizione contraria del gruppo comunista a questo emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento è proponibile perché il testo non è identico a quello respinto nella precedente seduta.

ALLOCCA, *Relatore*. Invito i colleghi a stabilire un'analogia con il primo comma (credo che l'onorevole Tagliabue possa concordare): se abbiamo conferito la titolarità a coloro che hanno tenuto la gestione provvisoria della farmacia per cinque anni, perché non dovremmo darla agli eredi dei farmacisti entro il quinquennio? La posizione è identica.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. È sufficiente un benio.

PRESIDENTE. Onorevole Allocca, ritengo opportuno che l'emendamento venga considerato un articolo aggiuntivo. Questo, in caso di approvazione, dovrà essere trasmesso alla I Commissione affari costituzionali.

ALLOCCA, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Allocca, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

Salvo i casi di avvenuto trasferimento ad altro farmacista della titolarità della farmacia ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, ovvero di avvenuto conferimento ad altro farmacista della sede farmaceutica ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, i benefici previsti dal precedente articolo sono estesi a favore degli eredi del far-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1981

macista titolare deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Allocca, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

RAUTI. Motivo il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale alla proposta di legge. Nella seduta del 22 gennaio ho chiesto al Governo maggiori precisazioni, anche di natura quantitativa, sull'incidenza del provvedimento, che avrebbero dovuto rappresentare una sorta di impegno per l'avvenire, e chiarimenti sui motivi che hanno portato al blocco dei concorsi nel settore. Non abbiamo avuto queste spiegazioni, per cui non si può neanche stabilire il numero di casi che si intende sanare con la proposta di legge.

Abbiamo assistito poco fa al tentativo logico (comprendo l'atteggiamento del relatore) di ampliare la sanatoria ad un numero di casi che nello spirito del provvedimento erano comprensibilissimi, però ciò dimostra che con la proposta di legge si intende sanare una situazione estremamente anomala in favore di un numero indeterminato di persone, e già questo basterebbe a motivare l'atteggiamento contrario. Ma neanche in questa occasione, votando un po' al buio quanto agli effetti del provvedimento, abbiamo avuto assicurazioni sul delicato meccanismo, e ritengo tradizionalmente giusto, dei concorsi e cioè se esso in avvenire riprenderà o meno a funzionare.

In ogni caso ci sembra chiaro che con questo provvedimento si bloccherà per molti anni ogni speranza e possibilità pratica di sbocco professionale sia per i giovani che si sono laureati di recente in farmacia e che non sono figli di farmacisti, sia per coloro che seguono il corso

per laurearsi in farmacia. Il provvedimento rappresenta cioè un sostanziale blocco in questo settore a favore di una categoria che potrebbe essere ristretta, ma che comunque è esclusivamente settoriale.

Per tutti questi motivi voteremo contro la proposta di legge.

TAGLIABUE. Il testo della proposta di legge approvato in un testo unificato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 18 settembre 1980 ha evidenziato alcuni punti sui quali abbiamo posto la nostra attenzione con la dovuta responsabilità e oggettività rispetto alle tante, diverse e variegate espressioni sollecitative di cui comprendiamo certo le motivazioni, dovute essenzialmente allo stato caotico generato da un dato di fatto inconfutabile, e cioè da un latente stato di sofferenza determinato dal problema in questione.

Affermo ciò in quanto, se vi fosse stato un funzionamento corretto, ad esempio, nella effettuazione puntuale dei bandi di concorso, non saremmo stati chiamati alla disamina di una situazione che obiettivamente non ha potuto ignorare il verificarsi di concrete e legittime aspettative dal punto di vista del riconoscimento di diritti che nel tempo e nello spazio si sono determinati.

Se questo è stato il punto di partenza, non possiamo né dobbiamo ignorare il carattere del provvedimento e la risposta deve porre in rilievo il suo carattere di eccezionalità e di sanatoria dovuto ad un non adeguato funzionamento delle leggi e del loro svolgimento amministrativo, perché questa straordinarietà ed eccezionalità non aprano la stura al fatto di ritrovarci, entro un certo periodo di tempo, di fronte ad altri provvedimenti analoghi, il che vorrebbe dire che le molte cose giuste che da più parti sono state dette non trovano poi nei fatti un comportamento adeguato sul piano legislativo che ponga precisi punti fermi. È stata proprio questa mancanza di punti fermi e chiari a far sorgere la necessità di una risposta a diritti e a legittime attese, cui anche noi non potevamo non essere sen-

sibili (senza però che la sensibilità abbia sconfinato perché ci avrebbe portati assai distanti data la natura del problema in questione), difficilmente risolvibili se la sensibilità non fosse stata inquadrata nei suoi riferimenti globali rispetto ad elementi, che pure vi sono stati, molto particolari e anche molto circoscritti.

Dico questo perché il provvedimento che stiamo per votare si presta oggettivamente da parte di ognuno di noi a tante considerazioni ed esempi, ciascuno con la propria specificità dovuta alla prassi anomala finora seguita.

Il riferimento al lavoro, al dibattito e alle conclusioni legislative del Senato è stato per certi aspetti d'obbligo, senza con ciò sottrarci all'attenzione di merito sui nostri emendamenti e su quelli presentati da altri gruppi allo scopo di corrispondere al carattere di eccezionalità e di sanatoria del provvedimento.

Queste considerazioni hanno riguardato, particolarmente, gli articoli 1 e 3 del progetto di legge di iniziativa parlamentare licenziato dal Senato. Gli emendamenti introdotti si muovono nella direzione più giusta del carattere di eccezionalità della sanatoria, colgono quanto obiettivamente ci è stato portato a conoscenza e che non poteva non essere considerato. Il corpo degli emendamenti approvati fuga ogni perplessità; ci si consenta di dire che ci auguriamo che la Commissione Sanità del Senato possa celermente compiere l'esame dell'articolato e valutare positivamente il lavoro che abbiamo fatto, cogliendo lo spirito che è stato pure dentro il dibattito della Commissione del Senato.

Detto questo, penso che mentre nella prima parte il provvedimento legislativo è tale da colmare uno stato di fatto di precarietà ingiusto e pregiudizievole, e dare quindi una risposta alle legittime attese di personale che ha lavorato, esso però non può farci smarrire il dato essenziale che tali provvedimenti di sanatoria abbiano a trovare una loro conclusione attraverso un regolare ed attivo funzionamento delle leggi dello Stato. Porre un punto fermo, perché non si ripetano

situazioni analoghe, anche tramite miglioramenti e modifiche legislative, con normative chiare, è compito di ognuno, e particolarmente del Governo.

Nessuno di noi può non rilevare che sarebbe stato possibile evitare tutto ciò.

È fuori di dubbio, per esempio, che l'assenza di una solerte assegnazione attraverso il pubblico concorso, come stabilisce la legge 2 aprile 1968, n. 475, è stata l'elemento negativo che ha obiettivamente concorso a determinare un'aspettativa, da parte dei farmacisti gestori provvisori, a vedersi consolidata una gestione precaria nella titolarità della propria attività, dopo che per diversi e lunghi anni hanno garantito il servizio della distribuzione dei farmaci, con tutti quegli oneri di carattere diverso, professionali ed economici, dei titolari, senza poter avere i conseguenti diritti.

Sotto questo profilo, però, mentre ci appare opportuna e corretta la parte della proposta di legge che evince la necessità di tutelare un diritto degli eredi, ci sembra invece altrettanto vero — e chiudere gli occhi su ciò servirebbe a poco, e non ci farebbe fare dei passi in avanti qualitativamente — che l'attuale situazione di fatto pone in luce un problema di non poco conto, che deve poter trovare un'adeguata soluzione.

Mi riferisco all'oggettivo carattere, o alla figura, della farmacia, oggi di doppia veste: da una parte servizio pubblico, e dall'altra servizio commerciale. Su ciò si potrebbe a lungo parlare, ma credo che questa specie di deviazione o di allargamento di servizio, che con il dato, possiamo dire, storico originario della farmacia ha assai poco a vedere, deve, in tempi non lunghi, essere vista ed affrontata.

Se è quindi necessario tutelare e garantire la parte pubblica dei concorsi, non ignoriamo che vi sono dati che riguardano l'impresa privata, che ha comportato non pochi costi, e nei confronti della quale i meccanismi delle leggi non sempre sono rispondenti, e danno certezza, dal momento che quando si verificano condizioni concrete di passaggio si

innescano anche comportamenti ed atti speculativi nelle vendite e negli acquisti, che provocano molte volte alti costi, dovuti alle lunghe cause. Le documentazioni ed i casi di cui ognuno di noi è stato portato a conoscenza penso, senza enfattizzazione, che offrano motivo di attenta riflessione per la natura oggettiva dei problemi che pongono.

Voglio però ritornare sul punto, prima richiamato, della doppia veste di esercizio commerciale e servizio pubblico, perché considero che questa sia la sede e l'occasione affinché, fuori di quelle che comunemente vengono chiamate le « barriere ideologiche », si possa verificare un primo dato di concordanza, il che consentirà di ben lavorare in prospettiva.

Mi riferisco alla volontà, all'auspicio di operare per affermare, anche in base alla legge n. 833 del 1978 di « riforma sanitaria », il ruolo di servizio e d'interesse pubblico della farmacia, nel quadro del servizio sanitario nazionale. Dare una risposta in tempi rapidi a questo problema significa affrontare le questioni che — non possiamo nascondercelo — sono strettamente collegate a questa doppia funzione, commerciale e di servizio pubblico, che spesso, proprio perché vede prevalere l'aspetto commerciale con tutto quanto ciò comporta, determina all'interno delle farmacie la presenza e la vendita di tutta una serie di prodotti e di confezioni che distorcono (è bene affermarlo) il significato pubblico, oserei dire, di un servizio sanitario pubblico.

L'andare oggi in farmacia non è più sinonimo di malattia; ci si va, infatti, a fare la spesa: manca solo di metterci la bistecca ed il cavolfiore, e poi siamo a posto. Non sto esagerando, se penso alle più importanti farmacie di Milano, ridotte a dei veri e propri empori e grandi bazar: l'unica variante per questi prodotti è il prezzo, maggiorato.

Ormai, non c'è più farmacia che, oltre ai cosmetici per il trucco più nuovo, non abbia tutto quanto serve per bambini: tettarelle, biberon, creme e detergenti per neonati, succhiotti anatomici e non, bagnoschiuma e *shampoo* che non brucia gli

occhi; per non parlare degli omogeneizzati, succhi di frutta, lecca-lecca calmanti, infusi e tisane per le notti del lattante. E l'elenco potrebbe continuare con le *dépandances*, dove si vendono giocattoli e carozzine, con i reparti di erboristeria, con i dentifrici ed i fazzoletti di carta.

Ma perché tutto questo? È invalso il fatto che « l'uomo dal camice bianco » garantisce di più la sicurezza del prodotto e la sua buona qualità, anche a costo di pagarlo di più. Ma la vendita di questi prodotti in farmacia garantisce tanto quanto la vendita fatta dal droghiere o dal salumiere. Ed è fuori di dubbio che un tale orientamento è favorito anche da una certa pubblicità, quale lo *slogan*: « si vende solo in farmacia », dietro il quale si vogliono mascherare l'aspetto commerciale ed i profitti delle ditte produttrici.

Come sottacere, ancora, che tutto ciò costituisce un fattore di deviazione della spesa, un impulso all'inflazione? Altro che nuova qualità dei consumi! Invece, c'è l'incentivazione a determinati consumi, e persino una distorsione — anche questo avviene — della propaganda, che considera e sollecita l'uso del farmaco come bene di consumo.

Sappiamo anche che, quando in un servizio pubblico, preposto alla distribuzione dei farmaci, prevale l'aspetto commerciale, e quindi l'interesse privato rispetto a quello generale, è la stessa salute del cittadino a correre a volte il rischio di essere ridotta a puro mercato, perché sottoposta agli stimoli diversi, pubblicitari e non, che incentivano l'acquisto.

L'incentivo artificiale e sofisticato di determinati farmaci, anche senza ricetta, e delle automedicazioni, come pure di cosmetici, di profumi, di prodotti particolari di bellezza, ci allontana di gran lunga dall'obiettivo e dall'esigenza che le farmacie siano luoghi deputati di un servizio pubblico, e strumenti — perché no — di educazione, di conoscenza, d'informazione sanitaria, per gli utenti che vi ricorrono e per gli stessi gestori.

Sappiamo infine come, in questa doppia veste, siano state e rimangano forti la pressione e la spinta delle case produt-

trici, delle grandi società multinazionali. Non credo che questa sottolineatura di un punto che è sotto gli occhi di tutti noi possa essere considerata non pertinente con quanto stiamo discutendo. Anzi, proprio perché con questo provvedimento eccezionale di sanatoria si viene a garantire la possibilità agli eredi, anche dopo alcuni anni, di assumere la gestione della farmacia dei familiari, nell'ottica della prassi consolidata dell'attività esercente commerciale, non possiamo ignorare che, mentre nulla vi è da obiettare sul piano del diritto, ciò porta con sé anche quegli elementi di continuità della doppia veste delle funzioni della farmacia, rispetto a quella funzione pubblica che lo stesso sottosegretario onorevole Orsini, nel dibattito al Senato, non ha mancato di cogliere e di condividere.

Se ampia appare dunque la condivisione, credo che l'argomento possa essere oggetto del dovuto approfondimento ed impegno da parte dei rispettivi gruppi, ed in particolare del Governo, avendo essenzialmente attenzione ai richiamati principi ispiratori e qualificanti della legge n. 833, ed al ruolo che in quest'ambito possono assumere e svolgere le stesse unità sanitarie locali, nella distribuzione dei farmaci, proprio nell'ottica di quella funzione pubblica che costituisce anche un elemento importante di difesa della salute dei cittadini dai propinatori di consumi che rispondono il più delle volte ad esigenze di profitto. In questo senso, tra l'altro, fuori da manie pubblicistiche e senza sottovalutare la funzione e l'attività privata, non possiamo non porre l'attenzione, ad esempio, sul fatto che un intervento legislativo in materia non possa trascurare il dovere al diritto di prelazione delle farmacie da parte dei consumi che, con la riforma sanitaria e il ruolo che vengono ad assumere, acquista un significato diverso rispetto al passato.

Il problema di fronte al quale ci troviamo è grande ed urgente. Ci sembra di avere indicato una possibile direzione di marcia fattibile e realistica e la proposta di legge al nostro esame la fa emergere con tutta evidenza perché intanto si af-

fermi che situazioni di questo genere non abbiano più a verificarsi. Se al provvedimento di sanatoria non facessimo seguire gli atti conseguenti, ciò costituirebbe un fatto senza dubbio grave. Vorremmo che anche il Governo assumesse precisi impegni. Da qui discende la ragione per cui anche noi, allo stato delle cose, consideriamo necessario procedere ad una sanatoria che, proprio perché tale, costituisce eccezionalmente una deroga al principio generale del pubblico concorso.

Abbiamo però presenti le legittime attese e la necessità di dare un assetto di certezza definitivo a quanti da anni gestiscono le farmacie impegnando risorse economiche e finanziarie, che non possiamo non considerare e tutelare nelle forme e nei modi concreti e corretti, non disperdendo un patrimonio professionale in qualche modo consolidato dalle aspettative.

Queste sono le nostre valutazioni e le sottolineature critiche ai motivi che hanno portato al verificarsi di tali situazioni, affinché esse non si ripetano più; parallelamente abbiamo svolto considerazioni più di merito sull'organizzazione del sistema delle farmacie perché sia evidente a tutti l'opportunità di un intervento legislativo di ridefinizione dell'esercizio farmaceutico coerente con quel carattere che ad esso deve essere affidato in forza di una delle più avanzate riforme sociali del nostro paese.

Con queste considerazioni esprimo il voto favorevole del gruppo comunista alla proposta di legge.

ANSELMI. Esprimo il voto favorevole della democrazia cristiana al provvedimento di sanatoria. Conosciamo i limiti che esso ha e ne apprezziamo tuttavia le finalità. Pertanto, non svolgerò un intervento in cui si rimetta in discussione il ruolo dell'esercizio farmaceutico; l'orientamento del Gruppo democratico cristiano non è nel senso di una pubblicizzazione di questo settore, pur riconoscendo la funzione pubblica che esso ha, non ritenendo contraddittoria tale funzione con un esercizio che ha anche caratteristiche commerciali.

Nel motivare le ragioni del nostro voto favorevole, desidero sottolineare due punti. Questo provvedimento è di iniziativa parlamentare e si colloca in una situazione di fronte alla quale dobbiamo chiedere agli organi decentrati dello Stato, e cioè alle regioni, di provvedere con maggiore puntualità all'espletamento dei concorsi. Era inevitabile che la sanatoria intervenisse nel senso che tutti i gruppi hanno condiviso. Tuttavia, proprio perché essa rimanga un fatto eccezionale, dobbiamo richiamare le regioni ad una maggiore puntualità nello svolgimento dei concorsi per non essere costretti poi a rinnovare sanatorie che rischiano, come sempre, di non comprendere tutte le situazioni anomale che vengono a determinarsi quando queste materie sono sistemate con provvedimenti legislativi, anziché essere ordinate da un'applicazione puntuale delle leggi in vigore.

Con l'auspicio di non esercitare il nostro compito di legislatori per una situazione che deve procedere nella normale applicazione delle leggi vigenti, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge e delle proposte di legge: Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (1758); Gargano: Norme concernenti la produzione e la vendita dei cosmetici (564); Colomba ed altri: Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici (1219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sulla produzio-

ne e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 14 maggio 1980; e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Gargano: « Norme concernenti la produzione e la vendita dei cosmetici »; e dei deputati Colomba ed altri: « Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici ».

COLOMBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la verità il gruppo comunista si aspettava che, oltre all'intervento in sede di discussione sulle linee generali di una sua rappresentante, vi fossero quelli di rappresentanti degli altri gruppi, così da poter conoscere anche le loro opinioni sui provvedimenti che stiamo esaminando.

In sostanza, il disegno di legge n. 1758 e la proposta di legge presentata dal gruppo comunista si differenziano, anche in maniera abbastanza significativa, in alcuni punti.

L'onorevole Garavaglia ha lasciato ampi spazi, crediamo, all'accoglimento di alcune delle nostre proposizioni più significative; ma, prima di passare all'esame degli articoli, desidereremmo ascoltare anche le opinioni degli altri gruppi.

Detto questo, desidero entrare brevemente nel merito delle questioni poste dalla proposta di legge presentata dal Gruppo comunista.

Gli obiettivi che il nostro gruppo si propone di raggiungere attraverso questa sua iniziativa legislativa sono, da un lato, quello di dare certezza giuridica al mondo della produzione dei cosmetici e, dall'altro, quello di offrire le migliori garanzie ai consumatori. In quest'ottica, abbiamo tenuto conto della situazione attuale nell'ambito della Comunità economica europea, alla luce della direttiva CEE n. 76/768 ma anche delle proposte di modifica di tale direttiva, le quali hanno già ottenuto i pareri favorevoli di alcune commissioni CEE.

Dal punto di vista della chiarezza della disciplina tanto per il produttore quanto per

il consumatore, ci sembra fondamentale che il testo della legge sia scritto nella maniera più limpida possibile e che, di conseguenza, esso contenga, ad esempio, gli elenchi positivi nella massima misura possibile. Infatti, con la nostra proposta di legge, ci proponiamo lo scopo di vedere sempre e comunque indicati gli elenchi positivi delle sostanze che possono essere usate nella produzione dei cosmetici.

Chiarezza di linguaggio significa, ad esempio, che il testo in italiano della legge non ponga problemi o difficoltà di comprensione. E poiché vi sono autorevoli lavori pubblicati anche dall'Istituto superiore di sanità o, comunque, da illustri docenti i quali fanno parte di tale istituto ed hanno riveduto, ad esempio, tutta una serie di sostanze contenute nell'allegato B ed altre ancora, riteniamo di dover chiedere al Governo di provvedere alla sostituzione di tutta la nomenclatura usata finora, in maniera tale da renderla assolutamente intelligibile.

Certo, il disegno di legge n. 1758 ha subito da parte della XII Commissione permanente del Senato alcune modifiche significative; pur tuttavia, ci sembra che esso non abbia ancora raggiunto un livello tale da essere accettabile nell'ottica della riforma sanitaria. Infatti, alcuni soggetti istituzionali preposti al controllo della produzione dei cosmetici, al loro campionamento ed all'emanazione di direttive e di normative di sicurezza sul lavoro ci paiono ancora soggetti da epoca precedente alla riforma; mentre, invece, è opportuno introdurre alcune modificazioni.

Non ritengo di dover insistere, in questa seduta, sulle caratteristiche fondamentali della nostra proposta di legge, perché esse sono state già sufficientemente illustrate dalla collega Carloni. Però mi permetto di insistere sulla questione delle liste positive. Infatti, all'articolo 2 abbiamo posto il divieto dei prodotti cosmetici i quali contengano conservanti diversi da quelli contenuti nella prima parte dell'allegato 5. A questo proposito ricordo che abbiamo avuto diversi contatti con il mondo della produzione dei cosmetici e con i consumatori ed abbiamo riscontrato la di-

sponibilità dei produttori ad introdurre questi elenchi positivi.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 2, permangono alcune questioni, rispetto ai produttori, per quel che concerne la eventuale presenza di tracce tecnologicamente ineliminabili nel prodotto finito, le quali potrebbero appartenere alle sostanze di cui all'allegato 2 del disegno di legge n. 1758, la cui presenza non è assolutamente tollerabile. Su questo siamo disponibili a confrontarci con il provvedimento governativo e con eventuali altre proposte che potranno essere avanzate anche al di fuori del Parlamento.

Nell'articolo 3 ipotizziamo la costituzione di una lista positiva. È un punto che riteniamo fondamentale, tenendo presente che annualmente il mondo della chimica introduce alcune migliaia di nuove sostanze nel mercato, che molte volte non hanno a monte alcun controllo sulla loro eventuale tossicità e dannosità e sulla cui sicurezza nessuno dà garanzie. Pertanto, per evitare che questo si traduca di fatto in una sperimentazione sul consumatore di prodotti cosmetici, nel caso specifico, prevediamo una elencazione positiva e individuiamo un metodo che ci pare praticabile, responsabilizzando da un lato i produttori e, dall'altro, il Ministero della sanità e l'Istituto superiore di sanità, organismi che dovranno formulare gli elenchi positivi.

Nell'articolo 4 ipotizziamo una sezione dell'Istituto superiore di sanità che curi in maniera specifica la questione dei cosmetici. Per evitare quello che è accaduto fino ad oggi, e cioè, che i cosmetici vengano trattati in maniera equivalente ai farmaci, tenendo conto della chiara differenza, almeno in moltissimi casi, fra prodotti cosmetici e farmaceutici, pensiamo che tale istituto possa avere un ramo specifico che segua i problemi che esistono nel settore dei cosmetici, e quindi dare pareri al Ministero della sanità.

Nell'articolo 5 si stabiliscono alcune norme in particolare sulla sicurezza durante la produzione. Anche qui ci differenziamo dal disegno di legge, teniamo conto della riforma sanitaria e delle normative

vigenti, e quindi evitiamo di appesantire e di burocratizzare in maniera eccessiva il ruolo dello stesso Ministero sulla questione della purezza chimica e batteriologica e sulla sicurezza durante la produzione.

L'articolo successivo è quello che maggiormente ha sollevato riserve, nel mondo della produzione: ma noi siamo convinti che occorra insistere sulla formulazione dell'articolo 6 della nostra proposta di legge, che si propone il fine di chiarire meglio al consumatore qual è l'oggetto che sta per acquistare. Riteniamo infatti che, una volta chiariti i componenti di una sostanza cosmetica e specificati le quantità ed altri elementi, ogni consumatore possa fare la propria scelta con cognizione di causa: ciò anche al fine di eliminare quelle speculazioni che trovano poi eco nelle campagne di stampa, come quella avutasi l'estate scorsa a proposito degli olii abbronzanti. Pertanto, allo scopo di dare massima garanzia al consumatore, riteniamo che sull'etichettatura debba figurare una serie di indicazioni, che favorisca la scelta del consumatore stesso.

Come ho ricordato, il mondo della produzione ha espresso su ciò delle riserve, in particolare non sentendosi tutelato nella segretezza della formula del prodotto: però abbiamo anche riscontrato opposto parere di tecnici della produzione, i quali sostengono che non è certamente la composizione chimica a dare un'idea precisa del prodotto immesso in commercio, che invece viene fornita dalle tecniche di produzione: ma queste noi le rispettiamo, e non chiediamo che vengano riportate sull'involucro del prodotto medesimo.

L'articolo 7 riguarda norme sulla pubblicità dei prodotti cosmetici, vietandosi di vantare proprietà che poi, invece, i prodotti non hanno: ciò, infatti, costituisce reato, che va punito con sanzioni amministrative; contemporaneamente, si stabilisce l'obbligo di pubblicare, con uguale risalto rispetto alla precedente pubblicità, una rettifica di quanto era stato abusivamente vantato.

L'articolo 8 contiene una normativa riguardante la produzione; si stabilisce, ad

esempio, la responsabilità del direttore tecnico di produzione, ferma restando quella del titolare, del produttore vero e proprio. Sono inoltre elencate le condizioni in base alle quali chi intende produrre cosmetici può iniziare la produzione: anche qui s'individuano i vari soggetti istituzionali cui fare riferimento (come all'articolo successivo, concernente il prelievo dei campioni e le analisi) e si recupera il ruolo dell'autorità sanitaria regionale, così come previsto dalla legge n. 833 del 1978.

Tra gli articoli successivi della nostra proposta di legge, particolarmente significativo è l'articolo 13, che attiene alla sanatoria nei confronti di coloro che hanno svolto funzioni di direttore tecnico di produzione senza avere il titolo di cui all'articolo 8, cioè nessuna delle lauree ivi elencate. Comprendiamo, infatti, le difficoltà in cui si possono venire a trovare alcune aziende, e ci rendiamo conto che, a fronte di un numero limitato di grosse aziende anche multinazionali, che detengono una fetta molto consistente della produzione — oltre l'80 per cento di quella nazionale — la restante percentuale di produzione è in mano ad aziende di tipo artigianale, dove non c'è stato né può esserci un direttore tecnico laureato, perché ciò significherebbe sostanzialmente (se il direttore fosse un dipendente dell'azienda) la chiusura delle aziende stesse. Prevediamo quindi, in questo caso, che coloro che non sono stati o non sono in possesso dei titoli previsti, ma che hanno esercitato per almeno cinque anni le funzioni di direttore tecnico di produzione, possano continuare a svolgere tali funzioni, però limitatamente alla produzione diretta fino al momento in cui documentano alla competente autorità regionale l'attività svolta. Non è infatti pensabile che chi fino ad oggi ha prodotto *shampoo* o dentifricio si metta a produrre fondo tinta o cose del genere.

Altri articoli della nostra proposta di legge sono, di fatto, abbastanza simili a quelli del disegno di legge.

Noi ci auguriamo che il Governo voglia collaborare soprattutto alla revisione degli allegati, in quanto esso, per i mo-

tivi che ho prima detto, dispone di alcuni elenchi aggiornati, che del resto anche noi conosciamo. Ci auguriamo anche che il Governo sia disponibile a considerare le esigenze da noi espresse con la proposta di legge che abbiamo presentato: ci riferiamo in particolare, ancora una volta, alla necessità di procedere rapidamente all'approvazione di questa normativa, in modo che finalmente la produzione nazionale possa essere portata con tranquillità sui mercati europeo ed internazionale.

ANSELMI. Tutti concordiamo sulla necessità di approvare al più presto questa normativa, che del resto giunge al nostro esame in ritardo rispetto alla corrispondente direttiva comunitaria: c'è quindi solo da augurarci di trovare modi e tempi di lavoro che ci consentano di conseguire tale risultato.

Abbiamo la piena consapevolezza del fatto che il settore dei prodotti cosmetici necessita di chiarezza normativa: ma prima ancora di essa, occorre un rilevante supporto tecnico-scientifico, di cui il Ministero si deve avvalere per poter controllare una produzione ed un mercato in cui si registrano enormi interessi commerciali, i quali non devono però realizzarsi a scapito di quella tutela della salute che va perseguita con estrema attenzione anche nel settore dei cosmetici.

Certamente, non possiamo pensare di disporre di strumenti e di normative che siano più pregnanti in questo settore che non in quello della produzione dei farmaci. Alcune norme sembrano utopiche rispetto a questo obiettivo. Come accennavo poco fa, si tratta di un settore amplissimo che ha un giro di affari di centinaia e centinaia di miliardi ogni anno. Le nostre preoccupazioni derivano dal fatto che ci muoviamo in un campo in cui non vi è il preventivo controllo del medico (come avviene invece per i farmaci) e lo stesso prodotto, anche non contenente sostanze nocive, può avere diversi effetti su diverse persone. Vi possono essere condizioni particolari che possono rendere un prodotto, di per sé non dannoso, pericoloso

per la salute. Da questo punto di vista, paradossalmente occorre più prudenza nel campo dei cosmetici che in quello dei farmaci, anche se individuare delle norme che tutelino il consumatore non è certamente molto facile.

Non mi soffermo partitamente sulle varie norme del provvedimento governativo che non si discostano sostanzialmente da quelle della proposta di legge Colomba. Penso che in sede di Comitato ristretto si possa giungere alla formulazione di un testo che sia largamente rappresentativo dell'orientamento della Commissione.

Le norme più importanti e significative dal punto di vista della tutela sanitaria, sono quelle volte ad evidenziare quali siano le sostanze negative e quali le positive. Credo siamo tutti preoccupati del fatto che una certa produzione possa avere gravi ripercussioni sulla salute, anche considerando che i prodotti cosmetici sono venduti senza il controllo del medico o del farmacista, ma arrivano al consumatore solo attraverso i canali commerciali. Pertanto la determinazione di un elenco di sostanze ammesse all'impiego dell'industria cosmetica mi pare debba essere vista vedendo chiaro i limiti che abbiamo di fronte. Mentre è possibile (si tratta solo che l'Istituto superiore della sanità segua il mondo della produzione e fornisca al Ministero pareri aggiornati) un aggiornamento delle sostanze negative, mi sembra francamente difficile, anzi impossibile, seguire in modo compiuto l'evoluzione del settore produttivo e stabilire *a priori* quali sono le sostanze positive. Come nel campo dei farmaci è difficile stabilire in anticipo l'inutilità o la pericolosità di una sostanza, che spesso si individuano solo dopo alcune sperimentazioni e solo dopo che si sono determinate conseguenze negative, tanto più questo avviene nel settore dei cosmetici in cui manca l'attenzione e il controllo del medico. Mi sembra quindi molto arduo stabilire un elenco delle sostanze positive che sia più garante di quello delle sostanze negative, perché mi pare una strada che non possiamo perseguire al di là di quanto la scienza e la tecnica ci possono offrire.

Penso che questo debba essere il punto più qualificante da esaminare. Ritengo utile al riguardo sentire il parere di esperti farmacisti e chimici, per non rischiare di legiferare in maniera non assolutamente garante per il consumatore, e per non determinare per fattori esterni a questa esigenza una serie di restrizioni che a nulla servirebbero dal punto di vista della tutela sanitaria, ma che costituirebbero solo una difficoltà al sistema produttivo. Dobbiamo anche considerare che siamo in fase di applicazione delle direttive comunitarie in materia ed operiamo su un mercato nel quale la produzione italiana non è insignificante, ma dobbiamo competere con altri paesi, come la Francia, la cui produzione è più ampia della nostra. Dobbiamo quindi produrre una normativa valida, che punti soprattutto al momento educativo del consumatore, al fatto cioè che nel prodotto sia resa evidente la composizione dello stesso. Questo mi sembra più che mai utile ed opportuno perché il singolo consumatore può essere a conoscenza di fatti allergici determinati da una sostanza o dall'altra. Tutto ciò avendo presente anche un mercato che è largamente influenzato dalla produzione di altri paesi per cui, considerando le esigenze sanitarie, dobbiamo fare una normativa che non rappresenti una fuga da quello che la scienza oggi ci può dare in termini di effettivo supporto.

Credo che sugli altri aspetti del disegno e delle proposte di legge non vi siano problemi. Infatti, gli articoli più importanti del disegno di legge sono il 2 e il 5 che corrispondono all'articolo 6 della proposta di legge del gruppo comunista. Ritengo che in sostanza il lavoro del Comitato ristretto si debba incentivare su questi due articoli, perché il resto è solo sussidiario ai fini che tali articoli si propongono e per i quali siamo competenti noi, e non la Commissione industria, nel definire la normativa in materia di cosmetici.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (Approvato dal Senato) (2114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari », già approvato dal Senato nella seduta del 13 novembre 1980.

Comunico che la IV Commissione giustizia ha espresso il seguente parere: « Parere favorevole a condizione che:

1) siano determinate secondo criteri di certezza le sostanze tutelate e gli indici microbiologici consentiti;

2) sia mantenuta la previsione della sanzione penale in luogo di quella amministrativa, stabilendo, almeno in via alternativa, anche la pena dell'arresto, coerentemente alle scelte adottate in sede di approvazione del provvedimento concernente « Modifiche al sistema penale » (cosiddetta depenalizzazione) recentemente varato dalla Commissione giustizia della Camera;

3) sia evitata la duplicazione delle analisi su campioni prelevati in tempi successivi, così come prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 1 ».

ANSELMI, *Relatore*. Desidero esprimere valutazioni sul parere. Ritengo che il primo punto, in cui si dice: « siano determinate secondo criteri di certezza le sostanze tutelate e gli indici microbiologici consentiti », sia da accogliere e sia ovvio, in quanto il disegno di legge fissa con chiarezza che il decreto del ministro

della sanità verrà emanato sulla base dei pareri dell'Istituto superiore di sanità, per cui esiste questa certezza sulle sostanze tutelate e sugli indici microbiologici consentiti.

Non sono d'accordo sul secondo punto, che è del seguente tenore: « sia mantenuta la previsione della sanzione penale in luogo di quella amministrativa, stabilendo, almeno in via alternativa, anche la pena dell'arresto, coerentemente alle scelte adottate in sede di approvazione del provvedimento concernente « modifiche al sistema penale » (cosiddetta depenalizzazione) recentemente varato dalla Commissione giustizia della Camera », perché la materia che noi trattiamo è estranea a quella cui si riferisce il provvedimento di depenalizzazione. Del resto, il senso del disegno di legge è proprio quello di depenalizzare una normativa che è tutta sanitaria e che non può essere valutata come la Commissione giustizia della Camera, al contrario di quella del Senato, ci ha chiesto di fare. Pertanto, questo secondo punto del parere in un certo senso paradossalmente annulla proprio le ragioni del provvedimento.

Ritengo invece che il terzo punto, che recita: « sia evitata la duplicazione delle analisi su campioni prelevati in tempi successivi, così come prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 1 », costituisca un fatto tecnico-scientifico sanitario, su cui credo sia competente la nostra Commissione e non rientri quindi nelle competenze della Commissione giustizia.

PASTORE. Volevo brevemente ricordare al rappresentante del Governo, al relatore e a tutti i colleghi che in sede di discussione generale avevamo chiesto al Governo alcune precisazioni sulle determinate sostanze alimentari per le quali vengono fissati gli indici microbiologici, cioè volevamo sapere una definizione più precisa delle sostanze alimentari e delle bevande per le quali si ritiene necessario fissare i limiti massimi di cariche microbiche, il destino della legislazione progressa, in modo particolare delle due

circolari ministeriali dell'11 ottobre e del 13 novembre 1978, e se questo disegno di legge riguardava soltanto le fasi della produzione o anche della vendita e distribuzione. Inoltre, avevamo chiesto notizie più precise sulle modalità di prelievo dei campioni, che ci apparivano difformi da quanto previsto dall'articolo 4 e dalla tabella B dell'ordinanza ministeriale dell'11 ottobre 1978 e, infine, che cosa intendeva il Governo per autorità sanitaria competente per territorio. Il sottosegretario Orsini ha risposto ai nostri quesiti ed ai nostri interrogativi; e di alcune delle sue risposte siamo soddisfatti.

ANSELMI, *Relatore*. Vi erano anche alcune modifiche sulle quali era stato raggiunto un accordo orale, salvo, poi, tradurle in testi scritti.

PASTORE. Di altre risposte del Governo, invece, siamo insoddisfatti; e per altre ancora riteniamo che il Governo non sia stato preciso. In modo particolare per quanto concerne l'elenco delle sostanze alimentari e la definizione dell'autorità sanitaria competente per territorio, la risposta del Governo non è stata precisa e lineare come avevamo chiesto che fosse.

A tutto questo si è aggiunto, oggi, il fatto nuovo rappresentato dal parere della Commissione giustizia, che a noi sembra molto importante e che deve fare riflettere il Governo ed i gruppi politici.

Noi, che abbiamo già presentato degli emendamenti al disegno di legge, desideriamo sapere dal Governo se intenda recepire questo parere e, in caso di risposta affermativa, in quale modo intenda recepirlo, perché, alla luce del parere della Commissione giustizia, il nostro gruppo ritiene di dover presentare altri emendamenti. Dirò di più: questa materia della depenalizzazione è stata già discussa dalla nostra Commissione allorquando essa ha dovuto esprimere il parere sulla proposta di legge Pennacchini n. 441 e sulla proposta di legge Spagnoli ed altri n. 363. E ricordo che fu relatore per il parere

su questi provvedimenti l'onorevole Bruni e che la Commissione espresse all'unanimità parere favorevole.

Devo ora smentire l'onorevole Anselmi su questa parte del provvedimento, perché in quelle due proposte di legge si stabiliva che non potevano essere depenalizzati tutti i delitti (dei quali c'è un elenco) e, tra di essi, quelli previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica degli alimenti, salve le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge.

Nella fattispecie, ci troviamo di fronte non agli articoli 8 e 14 della legge n. 283 del 1962, bensì all'articolo 5. Pertanto, i reati previsti nel disegno di legge n. 2114 non possono essere depenalizzati; e, in questo senso, il nostro gruppo si è già dichiarato favorevole.

Se, quindi, il Governo intendesse portare avanti il disegno di legge, ci troveremo in aperto contrasto con un parere che abbiamo espresso, qui, all'unanimità.

Invitiamo dunque il Governo a dirci, prima di procedere all'esame degli articoli, cosa intende fare: se ritiene o meno di tenere conto del parere espresso dalla Commissione giustizia e, in caso affermativo, in quale modo.

CICCIOMESSERE. Apprendo con molta soddisfazione del parere della Commissione giustizia sul disegno di legge n. 2114, perché in tale parere sono contenuti i motivi di dissenso che il gruppo radicale intende esprimere sul provvedimento in discussione.

Per quanto riguarda il primo punto sollevato dalla Commissione giustizia — cioè la richiesta che siano determinati secondo criteri di certezza le sostanze tutelate e gli indici microbiologici consentiti — ritengo che l'esperienza fatta con la legge del 1962 (seguita dopo ben sedici anni dall'emanazione dei relativi decreti ed ordinanze) dovrebbe consigliare di stabilire con maggiore certezza questa delega, se non addirittura di arrivare alla determinazione di tabelle ben precise. Esistono, infatti, altre leggi per la salute dei cittadini — ed in particolare quella sul-

l'inquinamento delle acque — nelle quali il legislatore ha preferito indicare con esattezza i limiti insuperabili piuttosto che delegare il Governo a tale incombenza. Ma, purtroppo, in Italia, nel momento in cui si devono attuare queste deleghe abbiamo da parte del Governo i noti ritardi.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Qui vi sono degli anticipi, perché il decreto ministeriale relativo alle cariche microbiche è stato esaminato nel 1978 ed è, pertanto, a sua disposizione.

CICCIOMESSERE. Infatti, ho sotto gli occhi anche la legge del 1962; e dal 1962 al 1978 sono passati ben sedici anni. Non capisco, pertanto, il motivo della sua interruzione di poco fa. Ritengo che il Governo dovrebbe semplicemente tacere di fronte ad una situazione del genere!

Dopo sedici anni il Governo emana questi decreti, ma in modo parziale, cioè soltanto per il latte, i gelati e le uova, stabilendo che questi limiti valgano soltanto nella fase della produzione e non in quella della vendita.

Quando nell'articolo 1 di questo disegno di legge si parla di « determinate sostanze alimentari », siamo ancora nel vago, nel generico, in quanto dovrebbero essere prese in considerazione tutte le sostanze alimentari, ed è anche necessario stabilire con precisione che la legge deve intervenire non soltanto nei confronti del produttore, ma anche di chi vende questi prodotti, con dei criteri ovviamente diversi, perché è evidente che dobbiamo tener conto dei processi che intervengono nel momento in cui si passa dalla produzione alla vendita.

In secondo luogo, è chiaro che questa Commissione non può emanare un provvedimento di legge sordinato rispetto agli altri provvedimenti presi da questa Camera.

Nel momento in cui si parla di riforma del Regolamento, di semplificazione del processo legislativo, è assolutamente incredibile che da parte di una Commis-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1981

sione sicuramente competente si stabiliscano certi principi di penalizzazione, mentre da parte di un'altra Commissione, sulla base di interessi corporativi e di settore, si decida una depenalizzazione. Ciò, ripeto, è inammissibile.

Il collega comunista ha già parlato dell'impossibilità di procedere ad una depenalizzazione in questo senso, e perciò io chiedo che il Governo recepisca il parere espresso dalla Commissione giustizia.

A proposito della prevista duplicazione delle analisi da effettuarsi, non capisco perché nel momento in cui, sulla base di un prelievo, emergono elementi negativi circa la presenza di cariche microbiche, si debba pensare ad un secondo prelievo, consentendo così al produttore di sanare la situazione per cui il prodotto in questione non era vendibile o comunque aveva degli indici microbici non compresi entro i limiti prescritti, e permettendo, pertanto, un'evasione della norma.

Giustamente la stampa ha parlato di questo come di un provvedimento *ad hoc*, emanato sulla base di interessi precisi...

ANSELMI, *Relatore*. A favore delle grandi industrie contro l'artigianato?

CICCIOMESSERE. Un provvedimento a favore di grandi interessi e sostenuto con procedure scorrette: perché non dobbiamo dimenticare che il fatto che il Governo non abbia provveduto in tempo ad emanare i decreti e le ordinanze necessari è stato un comportamento conseguente a decisioni ed a pareri assunti in modo incredibile dal Consiglio superiore di sanità, il quale, essendo stato chiamato nel 1968 ad esprimere un parere su questo problema, ne espresse uno sospensivo, in attesa di una depenalizzazione.

È grave che il ministro della sanità dell'epoca non abbia provveduto a denunciare il Consiglio superiore di sanità alla magistratura...

ANSELMI, *Relatore*. In base a criteri scientifici?

CICCIOMESSERE. Il Consiglio superiore di sanità, nel momento in cui è chiamato a dare un parere su una legge dello Stato, si permette di sospendere tale parere, di non esprimerlo, sulla base di modifiche al relativo testo che allora non esistevano, e che comunque il Parlamento non aveva ritenuto di dover approntare.

Quindi da una parte invito il Governo ad esprimere un parere conforme a quello della Giunta, e dall'altra rivolgo una sollecitazione ai colleghi del gruppo comunista e di eventuali altri gruppi, che hanno espresso analogo dissenso sulla formulazione di questo disegno di legge, a non limitarsi ad esprimere un voto contrario sulla questione, ma a trarre le dovute conseguenze da un'eventuale indisponibilità del Governo e della maggioranza ad una modifica dell'articolato conforme non alla nostra opinione di opposizione, ma al parere della Commissione giustizia: conseguenze che significhino, nello specifico, ritirare l'assenso alla sede legislativa, e rimettere all'Assemblea questo provvedimento di legge. Così, alla luce del sole, emergeranno con precisione gli interessi, le volontà dei gruppi politici, e si potrà arrivare ad una legislazione coerente con quella emanata dalla stessa Camera in altre sedi.

Spero che tale invito venga accolto, perché, diversamente, una pura e formale opposizione a questo disegno di legge significherebbe, di fatto, un consenso ad esso: conosciamo, infatti, i rapporti di maggioranza, e perciò non vi è altra soluzione che quella che ho indicato.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ricordo che su questa materia, oggetto dell'esame della Commissione, si sono avuti diversi pronunciamenti di organi costituzionali.

In primo luogo, il Governo ha presentato il disegno di legge ad un ramo del Parlamento, e poi ci sono stati: l'esame della Commissione di merito del Senato, che lo ha approvato all'unanimità, previo conforme parere delle Commissioni del Senato interpellate; il parere dell'Assemblea

del Senato, che ha ratificato all'unanimità questo medesimo provvedimento di legge, che il Governo del resto ha presentato non solo su conforme parere, ma su sollecitazione del Consiglio superiore di sanità, e cioè del massimo organo di consulenza tecnico-scientifica previsto dalla legislazione del nostro Paese. Infine, abbiamo ricevuto, in questo ramo del Parlamento, il parere favorevole della Commissione industria, della I Commissione affari costituzionali, nonché il parere ugualmente favorevole, con condizioni (per la verità abbastanza significative) della Commissione giustizia.

Questo è il complesso degli elementi di altri livelli istituzionali competenti che la Commissione ha di fronte a sé nella prosecuzione del suo dibattito, alle cui precedenti fasi — per la verità molto articolate e seriamente condotte — mi rammarico che non abbia potuto partecipare l'onorevole Cicciomessere, perché ciò mi avrebbe risparmiato di dare chiarimenti sui temi che, con la consueta vivacità, ha proposto questa mattina alla nostra attenzione.

Intanto, argomento rilevante è quello proposto dall'onorevole Pastore, cui ho cercato di dare risposta e che vorrei precisare, relativo all'ambito degli alimenti sottoposti alla disciplina in esame.

Altri argomenti da chiarire sono: la questione della presunta indeterminatezza delle cariche microbiche che si regolamentano con questa disciplina, il cui regime sanzionatorio si applica quando si determinano eccedenze delle cariche microbiche consentite; la stereotipa affermazione del fatto che la legge del 1962 sarebbe rimasta inapplicata per mancanza di norme regolamentari per circa 18 anni. Infine, faccio cenno alle richieste dell'onorevole Pastore, relative a precisazioni sulla questione delle autorità competenti in materia, che il medesimo onorevole ritiene non essere stata sufficientemente chiarita nella precedente seduta.

Per quanto riguarda il problema del regolamento, è vero che la legge del 1962 non ebbe un unico regolamento organico

applicativo; ebbe però una serie di ordinanze e decreti ministeriali che, di fatto, costituiscono un *corpus*, sia pure probabilmente incompleto per alcuni aspetti — posso ammetterlo, e non ho certamente da difendere responsabilità personali, trattandosi di un arco di 18 anni — ma che ricopre e regola larghissimamente gli spazi prevalenti della materia legislativamente sancita con la legge del 1962.

Per quanto riguarda fattispecie di questa materia, è proprio l'ordinanza del 1978 che, stabilendo delle norme giustamente rigorose, e determinando quindi una serie di sanzioni, ha posto all'attenzione del Governo, del Senato ed ora della Camera, il problema che costituisce l'oggetto di questo disegno di legge, cioè quello di espungere dalle fattispecie previste dall'articolo 5 della legge n. 282 del 1962 una ipotesi di infrazione che sembra qualitativamente diversa dalle altre e che non ci sembra quindi dover essere ugualmente sanzionata. Nel citato articolo 5 si prevedono le ipotesi di frode e di nocività ed i casi di cariche saprofitiche non patogene superiori alle soglie consentite. Questa fattispecie, che può verificarsi con una certa frequenza, in assenza di dolo o colpa grave, soprattutto nelle lavorazioni artigianali, è sembrata a tutti essere eccessivamente sanzionata con la detenzione fino ad un anno e si è ritenuto pertanto di prevedere una sanzione diversa da quella stabilita per i casi di frode e di nocività. È questo un problema su cui si possono dare le valutazioni più disparate sul piano tecnico, ma non mi sembra giustifichi i termini drammatici (attentato alla salute) dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Cicciomessere, il cui contenuto francamente mi sembra eccessivo rispetto al merito della materia che stiamo qui considerando.

Per quanto attiene alla richiesta di chiarimento avanzata dall'onorevole Pastore, che ringrazio di darmi l'occasione di fare questa ulteriore precisazione, in merito alla specificazione di autorità competente, di cui al secondo comma dell'articolo 1, mi permetto far presente che la formulazione usata è conforme al disposto del regola-

mento del 26 marzo 1980, di esecuzione della legge 30 aprile 1962, che all'articolo 3 individua le autorità sanitarie competenti nel settore della vigilanza. Tale generica formulazione riportata nel disegno di legge si rende necessaria (ma su questo possiamo insieme discutere) in relazione al diverso stato di attuazione del servizio sanitario nazionale nelle varie regioni. Infatti in molte regioni operano ancora uffici a livello regionale o provinciale in base agli ordinamenti preesistenti, in mancanza dell'entrata nelle loro funzioni delle unità sanitarie locali. È evidente, quindi, che quando il servizio sanitario avrà trovato piena realizzazione, cioè quando le USL saranno costituite in tutto il territorio, ogni competenza in materia dovrà risultare attribuita agli organi previsti dal nostro ordinamento, che non possono oggi avere la esclusiva competenza di questa funzione perché, non sussistendo in tutte le zone del paese, si determinerebbe un vuoto di potere. L'onorevole Pastore intende attribuire ai sindaci queste competenze, e questo risolverebbe la questione. Resta però il problema che, secondo autorevoli interpretazioni non sospette sul piano politico, queste competenze non sarebbero dei sindaci, ma delle unità sanitarie locali, ai sensi del disposto della legge numero 833. Attribuire in questo caso tali funzioni ai sindaci e non alle unità sanitarie locali costituirebbe una deroga ai principi generali della legge n. 833, e introdurrebbe, inoltre, ulteriori elementi di conflittualità nei rapporti non sempre pacifici che intercorrono tra amministrazioni comunali e USL. Si tratta di una questione tecnica, che sul piano politico istituzionale non rappresenta una scelta di campo, ma una valutazione di opportunità, e che si è inteso non eludere, ma non affrontare con l'espressione « autorità competente », demandando in altra sede l'ulteriore precisazione e l'identificazione dell'autorità stessa.

Circa l'altra questione, posta dall'onorevole Ciccio Messere evidentemente ignorando che era già stata rilevata dall'onorevole Pastore, della asserita genericità dell'espressione « determinate sostanze »,

devo dire che le norme regolamentari attualmente in vigore stabiliscono il livello di carica microbica per gli alimenti per i quali questa fattispecie è più applicabile perché più ricorrente, e di cariche saprofitiche che superino le soglie consentite non determinando fattori di nocività e tanto meno di frodolanza (in questi casi scatta l'articolo 5). La normativa attuale prevede analiticamente i tassi minimi consentiti per gli alimenti più sospetti da questo punto di vista (latte e latticini, prodotti caseari, gelati e preparati per gelati). È difficile stabilire in modo rigoroso le sostanze che devono essere oggetto di questa normazione. È evidente che per la variazione delle tecniche produttive, dei tassi stagionali, del tipo di trattamento delle merci (cotte, precotte, crude) è di fatto impossibile inserire in una legge queste sostanze che, di fatto, sono quelle stabilite nei decreti ministeriali e nelle norme regolamentari del 1980.

Lo stesso onorevole Ciccio Messere ha riconosciuto che in tutti i paesi civili questa materia viene demandata ad una regolamentazione. Poiché sono convinto che il nostro sia un paese civile, ritengo che questo tipo di tecnica legislativa debba o possa essere adottato anche nel nostro Paese.

Sono comunque favorevole all'approvazione di un testo che sia maggiormente preciso ed ovvi alla indeterminatezza, necessaria, ma eccessiva dell'attuale.

Per quanto riguarda il parere della Commissione giustizia, è un parere che si affianca agli altri, non è negativo, e richiede dei problemi di coordinamento. Mi pare però che ignori il dato fondamentale, che non stiamo procedendo alla depenalizzazione delle fattispecie previste dall'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, ma stiamo stralciando da questo articolo una ipotesi che riteniamo qualitativamente diversa da quelle di frodolanza e nocività. È diversa dal punto di vista sanitario e diversamente deve essere disciplinata, prevalentemente attraverso un intervento pubblico che miri alla prevenzione per evitare queste ipotesi dannose, ma diversa-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1981

mente dannose dalle altre considerate all'articolo 5.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se questo suo intervento sia valso anche da replica alla discussione sulle linee generali.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sì, signor presidente.

ANSELMI, *Relatore*. Concordo con il rappresentante del Governo su quanto ha detto in sede di replica.

PASTORE. Dopo le osservazioni espresse poc'anzi dal rappresentante del Governo, il gruppo comunista ritiene di dover presentare altri emendamenti. Pertanto, chiede un rinvio del seguito della discussione per poter procedere all'elaborazione di tali emendamenti.

CICCIOMESSERE. Mi associo alla richiesta di rinvio ora formulata dal collega Pastore.

A mia volta, presento un ordine del giorno di non passaggio agli articoli, che chiedo sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Cicciomessere ha presentato un ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli. Esso è del seguente tenore:

« La XIV Commissione,

rilevato che il disegno di legge n. 2114 contenente "Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari" configura un vero e proprio attentato alla salute dei consumatori, delibera di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2114 ».

Onorevoli colleghi, poiché l'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli

articoli è stato presentato dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, sono consentite soltanto dichiarazioni di voto per non più di dieci minuti per ciascun oratore.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Pur non avendo titolo, come rappresentante del Governo, ad intervenire su questioni riguardanti l'ordine dei lavori, non posso tuttavia non rilevare come l'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli presentato dall'onorevole Cicciomessere contenga una pesante motivazione.

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare per illustrare l'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere, ciò non è possibile ai sensi del secondo comma dell'articolo 84 del regolamento, che recita: « Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli, presentati dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, non possono essere svolti ».

CICCIOMESSERE. Chiedo, nuovamente, che l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 12,10.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LUSSIGNOLI. Ritengo che un testo approvato dall'altro ramo del Parlamento non possa costituire un attentato alla sa-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1981

lute del cittadino. Pertanto, per questa ragione, oltre a quelle già espresse dal relatore Anselmi e dagli altri colleghi, il voto della democrazia cristiana sarà contrario.

PALOPOLI. Il gruppo comunista voterà contro l'ordine del giorno per una serie di considerazioni che abbiamo più volte espresso. Riteniamo che, per l'economia dei lavori parlamentari e della funzionalità del Parlamento, sia indispensabile far lavorare, in tutti quei casi in cui ciò sia possibile ed opportuno (e questo ci sembra uno dei casi), le Commissioni in sede legislativa e in seconda lettura.

Pertanto, non condividiamo la motivazione con cui è stato proposto l'ordine del giorno, pur mantenendo sul disegno di legge una serie di preoccupazioni e di riserve che fra l'altro, come ha detto il collega Pastore, si sono accentuate in seguito al parere della Commissione giustizia, su cui riteniamo di dover ulteriormente precisare nel merito la nostra posizione.

MENZIANI. Invito l'onorevole Ciccio-messere a ritirare la richiesta di votazione a scrutinio segreto perché raggiunge solo lo scopo di ritardare i lavori.

CICCIOMESSERE. L'obiettivo dell'ordine del giorno è quello di ritardare una decisione e consentire ai colleghi di riflettere — spero anche il Governo — sul parere della Commissione giustizia e sugli emendamenti presentati.

Per quanto riguarda le osservazioni del rappresentante del Governo, riconfermando quanto ho già detto, voglio riportare il parere del dottor Faraone, direttore del reparto medico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Roma, e del dottor Palmieri, responsabile del settore alimenti dello stesso reparto medico.

PRESIDENTE. Siamo in sede di dichiarazioni di voto, per cui, almeno in Commissione, cerchi di rimanere nel tema.

CICCIOMESSERE. Sarò brevissimo.

PRESIDENTE. Deve precisare le motivazioni del suo voto.

CICCIOMESSERE. Sto motivando le ragioni per cui ritengo che questo provvedimento non debba essere discusso. Partendo dalle considerazioni del relatore e del Governo, in particolare sulla scarsa pericolosità e non incidenza dell'articolo 5, lettera c), della legge n. 283 del 1962, e quindi sulla possibilità di procedere ad una sua depenalizzazione, riporto il parere dei già citati dottori Faraone e Palmieri, che è del seguente tenore: « In un recente convegno svoltosi a Parma è stato anche sottolineato che le tossinfezioni alimentari sono in netto regresso: non più di tremila casi ogni anno su miliardi di possibili occasioni di infezione. È una considerazione che non deve trarre in inganno: infatti non si vuole affermare che gli alimenti non abbiano più importanza dal punto di vista epidemiologico. È vero il contrario, che cioè esistono dei pericoli che possono difficilmente essere definiti numericamente. Si possono per esempio instaurare attraverso gli alimenti oltre alle normali tossinfezioni cui sopra si accennava, anche episodi dispeptici che innescano processi di lenta ma progressiva intossicazione dell'organismo ».

ANSELMI, Relatore. Non è questo il caso.

CICCIOMESSERE. Pertanto, ritengo infondate le considerazioni circa la scarsa rilevanza dei pericoli alla salute umana che deriverebbero dalla previsione normativa. Per queste ragioni, oltre a votare a favore dell'ordine del giorno, invito i colleghi a fare altrettanto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1981

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Commissione non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi, Armellin, Augello, Ciccio-
messere, Fabbri, Garavaglia, Giovagnoli, La
Rocca, Lussignoli, Menziani, Palopoli, Pa-
store, Rauti, Tagliabue, Trotta, Urso Gia-
cinto.

**La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa
alle 13,30.**

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a nor-
ma dell'articolo 19, comma terzo, del Re-
golamento, gli onorevoli Sposetti, Bova,
Ventre, Menziani, Augello, Carpino, Susi,
Fusaro, Mantella, Bonomi, Patria, Pinto,
sono sostituiti, rispettivamente, dagli ono-
revoli Quarenghi, Bruni, Casini, Gaiti, Bi-
sagno, Sacconi, Amodeo, Cavigliasso, Ca-
relli, Fiori Giovannino, Meneghetti, Ciccio-
messere.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a
scrutinio segreto dell'ordine del giorno di
non passaggio agli articoli, presentato
dall'onorevole Ciccio-messere.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . | 31 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli . . . | 3 |
| Voti contrari | 28 |

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Amodeo, Anselmi, Armellin, Bisagno,
Bruni, Brusca, Calonaci, Carelli, Carloni
Andreucci, Casini, Cavigliasso, Ciccio-
messere, Di Giovanni, Fabbri, Fiori Giovanni-
no, Gaiti, Garavaglia, Giovagnoli, La Roc-
ca, Lussignoli, Meneghetti, Palopoli, Pa-
store, Quarenghi, Rubino, Sacconi, Seppia,
Tagliabue, Tessari Giancarlo, Trotta, Ur-
so Giacinto.

Si riprende la discussione.

ANSELMI, *Relatore*. Ritengo che sia il
caso di sospendere a questo punto la di-
scussione del disegno di legge: prima del-
la prossima seduta in cui questo verrà
posto all'ordine del giorno, si potrebbe te-
nere un incontro informale (e non un
vero e proprio comitato ristretto, che mi
sembra eccessivo) tra i rappresentanti dei
gruppi, in modo da studiare la possi-
bilità di pervenire ad un accordo, tra-
mite opportuni emendamenti.

PASTORE. Il gruppo comunista è d'ac-
cordo con questa proposta.

CICCIOMESSERE. Anche il gruppo ra-
dicale si associa alla proposta del rela-
tore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, rimane pertanto stabilito che il se-
guito della discussione del disegno di leg-
ge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a
scrutinio segreto della proposta di legge
n. 2011, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore Pittella; se-
natore Costa ed altri: « Norme concernen-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1981

ti la gestione in via provvisoria di farmacie » (*Approvata in un testo unificato dal Senato*) (2011).

Presenti e votanti . . . 22
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:
Allocca, Anselmi, Armellin, Bernardi,
Brusca, Carloni Andreucci, Colomba, Di

Giovanni, Fabbri, Garavaglia, Giovagnoli, Sposetti, La Rocca, Lussignoli, Menziani, Palopoli, Pastore, Patria, Rauti, Sandomenico, Tagliabue, Trotta, Urso Giacinto.

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO